

**Spett.li Aziende
Loro Sedi**

Oggetto: Certificazione unica 2021

Gentile cliente, come lo scorso anno, il datore di lavoro, in quanto sostituto d'imposta, è tenuto a rilasciare al contribuente, entro il 16 marzo 2021, un solo modello, denominato Certificazione Unica (CU), per attestare:

- i redditi di lavoro dipendenti e assimilati,
- i redditi di lavoro autonomo (ad esempio, di lavoro autonomo, di provvigioni e "redditi diversi")

Tale comunicazione, dovrà essere inviata telematicamente **entro il 16 marzo 2021** dal sostituto d'imposta tramite intermediario abilitato ed è soggetta ad una sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.

Resta inteso, che per i clienti ai quali elaboriamo i cedolini paga, sarà nostra cura inviare la Certificazione Unica 2021 relativa ai lavoratori dipendenti, equiparati ed assimilati entro i termini di legge.

Qualora intendeste delegare al nostro Studio anche l'invio delle certificazioni relative ai **lavoratori autonomi** (incluse le **prestazioni occasionali** e prestazioni rese da **lavoratori autonomi in regime dei minimi/forfettari**), Vi invitiamo a farci pervenire **entro e non oltre il prossimo 15 Febbraio 2021**:

- *copia delle fatture relative ai compensi a terzi, **pagate** nell'anno 2020 (con data di pagamento del compenso),*
- *copia dei modd. F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2020*
- *prospetto allegato alla presente quale riepilogo delle fatture.*

Nulla pervenendo entro la data del 15 Febbraio 2021, o in caso di parziale documentazione, lo Studio non sarà responsabile delle eventuali sanzioni.

Si prega di voler contattare il proprio commercialista per identificare il soggetto a cui verrà delegato tale adempimento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

DE PELLEGRIN & PARTNERS SRL STP

Belluno, 27 gennaio 2021